

# One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 22 gennaio/28 gennaio 2021

## Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Contrattazione collettiva](#)

[Come fare per](#)

## *Normativa e prassi*

### La risposta dell'esperto

#### **Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: massimali per l'anno 2021**

*di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino*

[INPS circ. 21 gennaio 2021, n. 7](#)

Come effetto della situazione economica e sanitaria causata dal Covid-19, e del conseguente massiccio utilizzo degli ammortizzatori sociali emergenziali in costanza di rapporto di lavoro, alcuni lavoratori dipendenti stanno manifestando un inedito interesse verso le comunicazioni istituzionali dell'INPS, al fine di reperire preziose informazioni riguardanti le prestazioni assistenziali garantite dall'Istituto. Anche il valore del **massimale mensile** degli ammortizzatori sociali (CIG ordinaria, assegno ordinario del FIS, CIG in deroga...), fino a ieri di interesse esclusivo di Consulenti del Lavoro e degli addetti alla amministrazione del personale, riscuote curiosità al fine di comprendere quale ammontare verrà riconosciuto ai lavoratori stessi a fronte della riduzione o sospensione dell'orario di lavoro tuttora ricorrente.

A questo riguardo l'INPS, con la [circolare n.7/2021](#), ha pubblicato, insieme ai valori relativi agli altri ammortizzatori sociali, gli importi massimi mensili spettanti ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2021 in dipendenza della sospensione dell'attività lavorativa causata dalla pandemia. Per effetto della variazione

negativa dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tali importi **rimangono inalterati** rispetto a quanto stabilito per il 2020.

*Sono un lavoratore dipendente di un'azienda industriale operante nel settore metalmeccanico. Per il mese di gennaio 2021, a causa dell'emergenza economica da Covid-19, la mia attività lavorativa è sospesa con intervento della CIG ordinaria: considerato il fatto che la mia retribuzione mensile lorda è pari a 2.404,39, quale sarà l'importo massimo spettante dell'ammortizzatore sociale?*

Per stabilire quale sia l'importo mensile di CIG ordinaria effettivamente spettante bisogna fare riferimento a fonti normative e amministrative che regolano detto istituto; nello specifico, secondo quanto previsto dall'[articolo 3](#) comma 1 D.Lgs n. 148/2015, al lavoratore destinatario di integrazione salariale spetta un importo pari **all'80%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, detratto della percentuale dello **5,84%** (percentuale contributiva prevista per gli apprendisti). Stabilita la misura dell'ammortizzatore sociale, è bene precisare come gli importi spettanti non possono essere superiori a determinati **massimali**, rivalutati annualmente, in osservanza dell'[articolo 3](#) comma 5 D.Lgs. n. 148/2015. In applicazione di tale disposizione normativa, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, mediante la [circolare n.7/2021](#), ha reso noti i massimali mensili di integrazione salariale per l'anno 2021, differenziandoli a seconda che la retribuzione mensile, comprensiva delle mensilità aggiuntive, sia pari ovvero superiore ad un determinato valore. Nel dettaglio, ai lavoratori con retribuzione mensile lorda (comprensiva delle mensilità aggiuntive) superiore a euro 2.159,48, non può spettare un trattamento mensile superiore a **euro 1.199,72** lordi che, detratto per un importo pari al'5,84%, corrisponderà a **euro 1.129,66**. In riferimento al caso in esame, poiché la retribuzione lorda mensile è pari euro 2.604,75, il lavoratore non potrà percepire un importo mensile a titolo di integrazione salariale superiore a euro 1129,66, in quanto superiore al tetto stabilito pari a euro 2.159,48.

*Sono un lavoratore dipendente di un'azienda edile. Per il mese di gennaio 2021, a causa dell'emergenza economica da Covid-19, la mia attività lavorativa è sospesa con intervento della CIG ordinaria: considerato il fatto che la mia retribuzione mensile lorda è pari a 2.404,39, l'importo massimo spettante dell'ammortizzatore sociale non potrà superare 1.199,72?*

Corretto. Infatti il comma 10, [articolo 3](#), D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che i massimali mensili di integrazione salariale devono essere *“incrementati nella misura*

*ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo **per intemperie stagionali***". Nel caso specifico, l'azienda intende far ricorso alla CIG ordinaria con causale Covid-19 e pertanto bisogna fare riferimento ai massimali suesposti. Qualora, invece, la causale di sospensione dell'attività lavorativa fosse stata "*intemperie stagionali*", il massimale da prendere come riferimento per il caso di specie è pari a euro 1.439,66 mensili, il quale dovrà essere detratto di euro 84,07 (5,84%), al fine di ottenere l'importo netto dell'ammortizzatore sociale (1.355,58 euro).

*Inquadramento*

[CIGO - Trattamento economico](#)